



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio 6 - Motorizzazione Civile di Bergamo
(Sezioni Coordinate di Cremona e Sondrio)

Associazione Polizia Locale
Province di Bergamo e Lecco
Piazzale Goisis 6, stanza 28
Bergamo

OGGETTO: sospensione patente ai sensi art. 126 bis comma 6 del Codice della Strada.

Si premette che la patente di guida sospesa con provvedimento espresso della Motorizzazione Civile, deve essere custodita dagli organi di polizia stradale.

Il provvedimento di sospensione patente è emesso qualora il titolare di patente, già destinatario di un provvedimento di revisione patente per azzeramento punteggio o per cumulo di infrazioni (dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti), non si sottoponga alla verifica della sussistenza delle cognizioni tecnico-pratiche.

Il comma 6 dell'art. 126 bis del Codice della strada a tal fine è chiaro, per comodità si riporta:

Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

La patente di guida **non** deve essere trasmessa in Motorizzazione Civile.

La stessa sarà restituita al titolare, a cura degli organi di polizia stradale, solo dopo conferma da parte dell'UMC del superamento, con esito favorevole, dell'esame di revisione (teoria e guida).

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Vincenzo Valenti
Ufficio 6 - Motorizzazione Civile di Bergamo
(Sezioni Coordinate di Cremona e Sondrio)

Vincenzo
Valenti
Ministero delle
Infrastrutture
e dei Trasporti
06.08.2025
10:06:56
GMT+01:00

